

INTERROGAZIONE

I sottoscritti Consiglieri regionali,

Premesso che

la Direttiva Europea 2002/91/CE si prefigge i seguenti obiettivi:

- migliorare il rendimento energetico degli edifici sia per abbassare i consumi (che rappresentano circa il 40% del totale della C.E.) sia per ridurre le “emissioni di gas a effetto serra”, come da protocollo di Kyoto, attraverso anche “l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica”; tale miglioramento deve avvenire nel rispetto delle altre prescrizioni essenziali quali: l’accessibilità, la prudenza (leggasi anche sicurezza) e l’idoneità all’uso cui l’edificio stesso è destinato; gli interventi per migliorare il rendimento energetico devono essere “efficaci sotto il profilo dei costi”; in altre parole il costo dei lavori deve essere ripagato in “breve” tempo coi risparmi ottenuti;
- istituire l’attestato di certificazione energetica dell’edificio, redatto da esperti abilitati “imparziali” e “indipendenti”, da allegare ai contratti di compravendita e di locazione, senza distinzione tra nuove costruzioni ed esistenti; tali certificazioni devono contenere, ove possibile e necessario, le indicazioni per eventuali migliorie con la conseguente valutazione del rapporto costi/benefici;
- mantenere in efficienza gli impianti sottoponendoli ad adeguate manutenzioni;
- delegare agli stati membri sia la definizione dei requisiti minimi di “rendimento energetico”, sia le modalità di attuazione e il sistema delle “ispezioni”, per tutti gli impianti termici, compresi quelli di climatizzazione estiva.

Ricordato che

la Direttiva 2002/91/CE ha previsto che ogni Paese Membro debba definire una propria procedura di calcolo, stabilendo alcuni requisiti essenziali.

Parallelamente la Commissione Europea (Italia compresa) ha chiesto al CEN di redigere le norme atte a standardizzare le valutazioni delle prestazioni energetiche degli edifici in Europa, finanziando direttamente l’attività normativa richiesta.

L’obiettivo dichiarato è quello di predisporre un’unica metodologia di calcolo per poter confrontare i risultati dei vari Paesi Europei e consentire la libera circolazione di beni e servizi all’interno della Comunità.

Queste norme sono disponibili già da due anni.

In Italia l’UNI e il CTI hanno recepito e armonizzato le norme europee attraverso le UNI-TS 11300 che, pertanto, a livello nazionale rappresentano il metodo di calcolo di riferimento recepito dal Decreto 26 giugno 2009 (“*Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici*”).

Il D.Lgs. 192/05 – che ha recepito la Direttiva Europea 2002/91/CE – ha tuttavia previsto, all’art. 17, “*Clausola di cedevolezza*”, la possibilità che Regioni e Province Autonome legiferino in materia in modo concorrente allo Stato: se una Regione legifera, in quella parte di territorio decade il provvedimento nazionale.

Preso atto che

nel merito la Lombardia è stata la prima Regione italiana ad attuare la certificazione energetica nell’edilizia, finalizzata a individuare le prestazioni energetiche degli edifici e suggerire interventi migliorativi sugli impianti termici e/o sugli elementi disperdenti dell’involucro edilizio.

Il provvedimento originario (d.g.r. n.8/5018 del 26 giugno 2007) è stato modificato ed integrato dalla d.g.r. n.8/5773 del 31 ottobre 2007 e successivamente dalla d.g.r. n.8/8745 del 22 dicembre 2008 attualmente in vigore.

Allegato alla prima d.g.r. è stato fornito un metodo di calcolo, modificato più volte e di recente sostituito dal Decreto 5796 dell’11/6/2009 che prevede un metodo che “dovrebbe” essere allineato con quello nazionale.

Considerato inoltre che

dal 26 ottobre 2009 per la certificazione energetica è entrato in vigore il nuovo software di calcolo Cened⁺, dopo uno slittamento e con numerose segnalazioni e criticità segnalate da parte degli operatori del settore

Tutto ciò ricordato e premesso,

INTERROGANO L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE:

- 1) se si ritiene operativo il nuovo software e quali azioni Regione Lombardia intende adottare per rendere utilizzabile il software da parte di tutti gli operatori;
- 2) per quale motivo la Regione Lombardia abbia voluto differenziarsi dalla normativa nazionale di calcolo e perché non si allinea alla normativa approvata in ambito nazionale e comunitario, che risulta disponibile e ampiamente collaudata;
- 3) quanti soldi sono stati spesi per rifare un lavoro svolto in ambito comunitario e nazionale;
- 4) perché e a quali costi si ritenga necessario ricorrere ad università e altre società quando il Comitato Termotecnico Italiano (C.T.I.) ha rilasciato il nullaosta a vari sistemi informatici prodotti da aziende private che possono essere utilizzati dai professionisti della certificazione energetica per valutare il rendimento degli immobili;
- 5) con quali procedure e quali costi a carico di chi riceve la consulenza, si prevede (nella d.g.r. VIII/8745 lettera j punto 17.1) che la società regionale Cestec s.p.a. può fare “*consulenza tecnico scientifica e assistenza agli enti locali e ai soggetti certificatori iscritti all’elenco regionale ai fini di una più efficace ed omogenea attuazione delle norme sul rendimento energetico in edilizia*”